



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**Tabella di raffronto tra “zona rossa” e “zona arancione”**

**MISURE VALIDE PER LE “ZONE ROSSE” E LE “ZONE ARANCIONI”**

**ATTIVITA' SOSPESE:**

- attività di parchi tematici e di divertimento;
- attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi;
- convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché per gli allenamenti degli atleti agonisti;
- attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni.

**ALTRE MISURE:**

*Strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento:* può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

*Locali pubblici e aperti al pubblico ed esercizi commerciali:* obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

È consentito l'ingresso di un cliente alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori.

L'accesso nelle medie e grandi strutture di vendita deve essere regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita

uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

<b>ZONA ROSSA</b> (scenario di massima gravità e livello di rischio alto)	<b>ZONA ARANCIONE</b> (scenario di elevata gravità e livello di rischio alto)
<b>Mobilità all'interno del Comune</b>	
All'interno del comune di domicilio, residenza, abitazione la mobilità è vietata, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.  Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.  <b>È sempre necessaria l'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento.</b>	All'interno del comune di domicilio, residenza, abitazione la mobilità non è soggetta a limitazioni, salvo che dalle 22.00 alle 5.00.  <b>L'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento è necessaria solo nella fascia oraria dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo</b> (consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute).
<b>Mobilità fuori dal Comune</b>	
Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.  <b>È sempre necessaria l'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento.</b>	Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.  <b>È sempre necessaria l'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento.</b>
<b>Mobilità ultraregionale</b>	
<i>Spostamenti in entrata e in uscita:</i> vietati, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.  Comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.  <i>Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza:</i> consentito.  <i>Transito:</i> consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti  <b>Necessaria l'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento.</b>	



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

<b>ZONA ROSSA</b> <b>(scenario di massima gravità e livello di rischio alto)</b>	<b>ZONA ARANCIONE</b> <b>(scenario di elevata gravità e livello di rischio alto)</b>
<b>Ristorazione</b>	
<p>Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.</p> <p>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>	
<p>Secondo quanto chiarito dal Governo nelle FAQ pubblicate sul relativo sito istituzionale,:</p>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>"nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all'interno dei locali (si veda la faq precedente), l'ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali";</i></li><li>- <i>"i ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all'interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna "a domicilio" (eventualmente organizzata dall'albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo."</i></li></ul>	



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

<b>ZONA ROSSA</b> (scenario di massima gravità e livello di rischio alto)	<b>ZONA ARANCIONE</b> (scenario di elevata gravità e livello di rischio alto)
<b>Attività commerciali al dettaglio</b>	
<p>Sospese, salvo quelle indicate nell'Allegato 23.</p> <p><i>Centri commerciali:</i> nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.</p> <p><i>Mercati coperti o all'aperto:</i> è possibile la vendita di soli generi alimentari.</p>	<p>Consentite tutte le attività di vendita, nel rispetto dei protocolli allegati al DPCM → non si applica più l'Allegato 23.</p> <p><i>Centri commerciali:</i> nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.</p> <p><i>Mercati coperti o all'aperto:</i> consentite tutte le attività di vendita, ma nei mercati coperti nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti al loro interno, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.</p>
<p>N.B.: i punti di vendita di generi alimentari ricompresi nei centri commerciali (ipermercati, supermercati, discount di alimentari...), nei giorni di apertura prefestivi o festivi, possono vendere <b>esclusivamente prodotti alimentari</b>.</p>	
<b>Servizi alla persona</b>	
<p>Sospesi, salvo quelli indicati nell'Allegato 24.</p> <p>Si applica l'art. 1, comma 9, lett. ii) del DPCM 3 novembre 2011: sono consentiti, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.</p>	<p>Consentiti tutti i servizi alla persona, nel rispetto dei protocolli allegati al DPCM → non si applica più l'Allegato 24.</p>



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

<b>ZONA ROSSA</b> (scenario di massima gravità e livello di rischio alto)	<b>ZONA ARANCIONE</b> (scenario di elevata gravità e livello di rischio alto)
<b>Attività sportiva</b>	
Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sospesi i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.	
Sono sospese tutte le attività di piscine, palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, i quali sono sospesi.  È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.	Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;	
Salvi gli eventi e alle competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI o del CIP riguardanti sport individuali e di squadra, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.	
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.	L'attività motoria può essere svolta senza il vincolo della prossimità alla propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
<b>Attività venatoria</b>	
Secondo le FAQ presenti sul sito istituzionale del Governo, non è possibile praticare l'attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva.	Secondo le FAQ presenti sul sito istituzionale del Governo, è possibile praticare l'attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva purché nell'ambito del proprio Comune.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

<b>ZONA ROSSA</b> (scenario di massima gravità e livello di rischio alto)	<b>ZONA ARANCIONE</b> (scenario di elevata gravità e livello di rischio alto)
<b>Attività scolastica</b>	
<p><i>Attività scolastiche:</i> svolgimento in presenza delle sole attività della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del <b>primo anno</b> di frequenza della scuola secondaria di primo grado (con salvezza della possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali).</p>	<p><i>Attività scolastiche:</i> valgono le previsioni dettate per la "zona gialla" (art. 1, comma 9, lett. s):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>scuola dell'infanzia, primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) e i servizi educativi per l'infanzia:</i> continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;</li><li>- <i>istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado:</i> 100% delle attività tramite il ricorso alla didattica digitale integrata; resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.</li></ul>
<p><i>Corsi di formazione pubblici e privati:</i> consentiti solo con modalità a distanza.</p> <p>Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.</p> <p>I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.</p>	
<p>Consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei</p>	<p>Consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

<p>Trasporti n. 507 dell'11 novembre 2020, prorogato sino al 3 dicembre 2020 ad opera del decreto n. 522 del 23 novembre 2020, è stata disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida e la proroga dei termini in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove.</p>	
<p>Consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;</p>	
<p><i>Organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le riunioni sono consentite solo con modalità a distanza;</li><li>- il rinnovo degli organi deve avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.</li></ul>	
<p><i>Strutture scolastiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia;</li><li>- l'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime.</li><li>- le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 al DPCM 3 novembre 2020 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.</li></ul>	



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

<p><i>specifica in medicina generale, nonché alle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Resta fermo che tutte le attività eventualmente previste in presenza dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre”;</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>per le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, secondo le FAQ pubblicate dal Governo sul proprio sito istituzionale, “le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si svolgono prevalentemente a distanza. Possono svolgersi in presenza le attività dei laboratori (o assimilabili) nonché quelle ulteriormente individuate dai piani di organizzazione della didattica, adottati sentito il Comitato universitario regionale. Resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati 18 e 22 del dpcm del 3 novembre 2020”.</i></li></ul>	<p><i>presenza dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre 2020”;</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>per le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, “le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si svolgono prevalentemente a distanza. Possono svolgersi in presenza le attività relative al primo anno dei corsi di studi, le attività dei laboratori (o assimilabili) nonché quelle ulteriormente individuate dai piani di organizzazione della didattica, adottati sentito il Comitato universitario regionale. Resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati 18 e 22 del dpcm del 3 novembre 2020”.</i></li></ul>
<p><i>Per i tirocini, le attività di laboratorio sperimentale o didattico e le esercitazioni, le FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Governo hanno chiarito che “in quanto rientranti tra quelle curriculari, possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre”.</i></p>	





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

<b>ZONA ROSSA</b> (scenario di massima gravità e livello di rischio alto)	<b>ZONA ARANCIONE</b> (scenario di elevata gravità e livello di rischio alto)
<b>Datori di lavoro pubblici</b>	
<p>Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.</p>	
<p>Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.</p>	
<p>Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:</p> <p>a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;</p> <p>b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.</p>	
<p>Nelle FAQ pubblicate dal Governo sul proprio sito istituzionale, si precisa che <i>"nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un'accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un'adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l'utenza"</i>.</p>	
Limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza (con svolgimento della propria attività lavorativa in modalità agile	



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

da parte del personale non in presenza).

**Avvertenza**

Per completezza si rimanda alle ulteriori FAQ presenti sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

<http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misureadottate-dal-governo/15638#zone>

e sul sito web del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

[http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/#livello\\_generale](http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/#livello_generale).



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

<b>ZONA ROSSA</b> (scenario di massima gravità e livello di rischio alto)	<b>ZONA ARANCIONE</b> (scenario di elevata gravità e livello di rischio alto)
<b>Università</b>	
<p>È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.</p> <p>I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>	<p>Si applica l'art. 1, comma 9, lett. u) del DPCM 3 novembre 2020:</p> <p>le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curriculari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curriculari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio (disposizione non contenuta nelle previsioni sull'area rossa) nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>
<p>Secondo le FAQ pubblicate dal Governo sul proprio sito istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>“le attività formative e curriculari si svolgono a distanza. I singoli atenei, tuttavia, possono eventualmente individuare – predisponendo, sentito il comitato universitario regionale, propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari – talune attività didattiche che potranno svolgersi in presenza. Tra queste potranno essere previste, per espressa disposizione del dpcm 3 novembre 2020, quelle relative ai corsi per i medici in formazione specialistica, ai corsi di formazione</i></li></ul>	<p>Secondo le FAQ pubblicate dal Governo sul proprio sito istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>“le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e dei laboratori, che possono svolgersi in presenza. Sono, in ogni caso, i singoli atenei ad individuare – predisponendo, sentito il comitato universitario regionale, propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari – le ulteriori attività didattiche o curriculari, che potranno svolgersi in presenza. Resta fermo che tutte le attività eventualmente previste in</i></li></ul>